

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(BUR n. 25 del 9 giugno 2014)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 10 luglio 2014, ha deciso di impugnare l'articolo 1, comma 1, lett. e), e l'articolo 4, comma 1, lett. e)).

(Il Governo con delibera C.d.M. del 19 settembre 2014, ha deciso di rinunciare al ricorso avverso la presente legge e, conseguentemente alla richiesta dell'applicazione dell'art. 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2013).

(La Corte costituzionale con ordinanza n. 233/2014, dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 1, comma 1, lett. e), e dell'art. 4, comma 1, lett. e)).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente parola: "trenta"; le parole: "compreso il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti parole: "oltre il Presidente della Giunta regionale";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2 bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:
 - a) circoscrizione nord;
 - b) circoscrizione centro;
 - c) circoscrizione sud."
 - c) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma: "2 ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2 bis sono così composte:
 - a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
 - b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
 - c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria."
 - d) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente comma: "2 quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2 bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti."
 - e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Non sono ammesse al riparto dei seggi:
 - a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

- b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse."*;
- f) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.";
- g) i commi 6 bis e 6 ter sono abrogati.

Art. 2

(Integrazioni alla l.r. 1/2005)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 1/2005 è inserito il seguente articolo:

"1 bis
(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) del comma 1 la parola: "Quaranta" è sostituita dalla seguente parola: "Ventiquattro";
- b) alla lettera b) del comma 1 la parola: "Nove" è sostituita dalla seguente parola: "Sei"; la parola: "alta" è sostituita dalla seguente parola: "alla";
- c) al comma 2 le parole: "anche non" sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4)

1. All'articolo 4 della l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";
- b) alla lettera a) del comma 1 la parola: "dei" è sostituita dalla seguente parola: "del";
- c) alla lettera b) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente parola: "tre"; le parole: "cinque" sono sostituite dalle seguenti parole: "tre";
- d) alla lettera c) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";

***(La Corte costituzionale con ordinanza n. 233/2014, dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 1, comma 1, lett. e).**

e) alla lettera e) del comma 1 primo e secondo periodo le parole: "55 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "60 per cento"*.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

***(La Corte costituzionale con ordinanza n. 233/2014, dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 4, comma 1, lett. e).**